

Codice DB1422

D.D. 5 giugno 2014, n. 1611

**Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della traversa di La Loggia nel comune di La Loggia (TO), di proprietà della IREN ENERGIA S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n.1/R.**

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che la Società IREN ENERGIA S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 2508/DB14.22 del 16/01/2014, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004, il progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Considerato che il parere preventivo positivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento TO01012, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del procedimento.

Visto il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del giorno 31/03/2014, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

#### IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.08, n. 23.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il risultato della Conferenza interna dei servizi del 17/03/2014.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 31/03/2014.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

*determina*

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della traversa di La Loggia, che la Società Iren Energia S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 2508/DB14.22 del 16/01/2014, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. Sulla base di quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 185 del d.lgs 152 del 2006 si valuta comunque necessario un'applicazione parziale dello stesso per la valutazione della pericolosità del sedimento e della possibilità di fluitare lo stesso verso valle;
4. Per le operazioni di svuotamento per manutenzione, poiché siamo in contesto naturalistico pregiato, si richiedono delle cautele e l'esclusione per le operazioni da effettuare del periodo tra marzo e luglio in considerazione dei periodi riproduttivi di ittiofauna ed avifauna, fatte salve motivate eccezioni dovute a cause di criticità eccezionali ed urgenza;
5. Per quanto riguarda le misure indicate al punto 6.2 *Svuotamento* relativamente al periodo delle attività dovranno essere escluse operazioni manutentive nel periodo tra marzo e luglio compresi, al fine di evitare interferenze sulle specie di anatidi nidificanti di interesse comunitario, in particolare: Germano, Moretta, Folaga, Gallinella e Svasso Maggiore;
6. Attenzione deve essere rivolta anche alla vegetazione di sponda perchè le variazioni di livello idrico possono danneggiare le aree di canneto, si deve quindi valutare anche la possibilità di aiutare la ricolonizzazione della vegetazione palustre esistente;
7. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide previste in progetto e quelle ulteriormente necessarie, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010;
8. Qualsiasi intervento nell'alveo del fiume Po è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;
9. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA

ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Salvatore Martino Femia